



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 del 31/07/2023

Oggetto: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Modifica.

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 17:38 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Maurizio Venier, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: CIPOLLINI ANTONELLA, GURGONE MICHELE, CIERVO SIMONE.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere		X
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere	X	
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere		X
14	MOCERI MICHELE	Consigliere		X
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere	X	
17	MINEO ROBERTO	Consigliere	X	
			13	4

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: CRISCI ARCANGELO, ROVIEZZO LIBERO, SINIMBERGHI ELENA, D'OTO ROBERTA, MARRACCINI MONICA.

Oggetto: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Modifica.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale audio della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

PRESO ATTO degli interventi del Consigliere Mineo e dell'Assessore Marraccini;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

TENUTO CONTO CHE con delibera di C.C. n. 4 del 13/02/2021 è stato istituito, con disciplina provvisoria, il suddetto canone patrimoniale;

VISTO CHE con delibera di C.C. n.18 del 28/04/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, successivamente integrato con delibera di C.C. n. 30 del 29/05/2021, e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 50 del 29/11/2022 e con delibera di C.C. 29 del 20/06/2023 per la parte riguardante il Canone Mercatale;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: “ *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti relativi alle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30/05/2023 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio al 31/07/2023;

PRESO ATTO CHE:

- con delibera di C.C. n. 50 del 29/11/2022 era stato prevista per l'anno 2023 la tariffazione dei passi carrabili esistenti sulle strade comunali, in modo da equiparare tutti i cittadini, tenuto conto che sulle strade provinciali la tariffazione è presente da sempre;
- preso atto che il censimento richiede una verifica dei passi carrabili che erano già stati censiti in passato, nonché dell'individuazione dei passi carrabili di nuova istituzione, esistenti ma per i quali i concessionari non avevano mai richiesto la relativa concessione;

DATO ATTO CHE:

- per i passi carrabili già censiti, le cui concessioni erano state richieste da parecchi anni, è stata necessaria una ricognizione puntuale per verificare che i soggetti intestatari ne fossero ancora titolari;
- per i passi di nuova istituzione, per i quali non era mai stata richiesta alcuna concessione, si è dovuto invece provvedere ad effettuare un censimento direttamente sul territorio, che necessiterà di un ulteriore controllo sul portale SISTER dell'Agenzia delle Entrate, per verificare l'esattezza del nominativo del proprietario dell'immobile, individuato quale soggetto passivo, intestatario della nuova concessione, lavoro che permetterà quindi di costituire una corretta e definitiva banca dati, fruibile anche per gli anni successivi;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che ha provveduto a normare all'art. 49 e seguenti i passi carrabili;

EVIDENZIATO che in seguito alla modifica dell'art. 70, approvata con deliberazione C.C. n. 29 del 20 Giugno 2023 - con la quale è stata ampliata la possibilità di rateizzazione del canone mercatale - al fine di evitare un'errata interpretazione del canone oggetto dell'articolo, si rende necessario provvedere alla modifica del titolo e del comma 1 dell'art. 70, sostituendo le parole "per le occupazioni permanenti" con la parola "mercatale";

PRESO ATTO di quanto sopra, si rende necessario apportare le seguenti modifiche:

Art. 49 viene aggiunto il comma 9: La tariffazione dei passi carrabili avrà decorrenza a far data dal 01 Gennaio 2024.

Art. 51 c. 1 così integrato: Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Per i passi carrabili di nuova istituzione o per quelli per i quali, seppur già esistenti, non era mai stata richiesta concessione, il soggetto passivo è individuato nel proprietario dell'area privata a cui si accede attraverso il passo stesso.

Art. 54 c. 5 così modificato: Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Nel caso di canoni di importi superiori a € 900,00 è ammessa la possibilità di pagamento del canone in tre rate, la prima con scadenza 31 marzo e le restanti scadenti al 30 giugno ed al 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza del 31 Marzo è prorogata al 30 Giugno 2021. **[OMISSIS...] Limitatamente all'anno 2024 la scadenza del canone dovuto per i passi carrabili è fissata al 30 Settembre 2024.**

Titolo e comma 1 dell'art. 70 così modificato:

Art. 70 - Versamento del canone **[OMISSIS...] mercatale**

comma 1. Il canone **[OMISSIS...] mercatale** va corrisposto annualmente.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n.388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF di cui all'articolo 1; comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, . 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti relativi alle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 13
assenti	n. 4
votanti	n. 13
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuti	n. 3 (Mignano, Mineo e Ciervo)

DELIBERA

1. **di approvare** le sottoelencate modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, istituito ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845;

- Art. 49 viene aggiunto il comma 9: La tariffazione dei passi carrabili avrà decorrenza a far data dal 01 Gennaio 2024.
- Art. 51 c. 1 così integrato: Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto. Per i passi carrabili di nuova istituzione o per quelli per i quali, seppur già esistenti, non era mai stata richiesta concessione, il soggetto passivo è individuato nel proprietario dell’area privata a cui si accede attraverso il passo stesso.
- Art. 54 c. 5 così modificato: Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Nel caso di canoni di importi superiori a € 900,00 è ammessa la possibilità di pagamento del canone in tre rate, la prima con scadenza 31 marzo e le restanti scadenti al 30 giugno ed al 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento

rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza del 31 Marzo è prorogata al 30 Giugno 2021. **[OMISSIS...]** **Limitatamente all'anno 2024 la scadenza del canone dovuto per i passi carrabili è fissata al 30 Settembre 2024.**

- Titolo e comma 1 dell'art. 70 così modificato:
Art. 70 - Versamento del canone **[OMISSIS...]** **mercatale**
comma 1. Il canone **[OMISSIS...]** **mercatale** va corrisposto annualmente.

2. **di dare atto** che, a seguito dell'approvazione delle sopra elencate modificate, il testo aggiornato del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale è quello allegato al presente atto sotto la lettera "A" di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. **di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. **di stabilire** che le disposizioni di modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale decorrono dal 01/01/2023 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, confermando però la decorrenza della tariffazione dei passi carrabili a far data dal 01/01/2024;

5. **di adeguare** le previsioni di entrata del Bilancio di Previsione 2023-2025, per quanto concerne il mancato introito del Canone Unico Patrimoniale legato ai passi carrabili 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 13
assenti	n. 4
votanti	n. 13
favorevoli	n. 10
contrari	n. --
astenuti	n. 3 (Mignano, Mineo e Ciervo)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Maurizio Venier

Il Segretario Generale
Marco Fattorini